

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4520

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CASTELLANI Pierluigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2000

—————

Conferimento onorificenze delle Forze armate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Conclusosi il XX Secolo, non possiamo dimenticare l'immane tragedia della Seconda guerra mondiale che, sessanta anni fa, sconvolse l'Europa mettendo milioni di vittime e nella quale l'Italia fu trascinata dalla dittatura.

Il pensiero deferente va a tutti i caduti, compresi coloro che, nella conseguente lotta di liberazione dalla invasione nazista, combatterono e morirono per la libertà della Patria e la riconquista della Democrazia.

Dobbiamo particolarmente ricordare quei giovani studenti universitari ai quali una morte gloriosa impedì di laurearsi e di conseguire la qualifica di ufficiali delle Forze armate, che avrebbero sicuramente acquisito se la loro vita non fosse stata prematuramente e tragicamente stroncata.

Pensiamo sia doveroso provvedere, anche se in ritardo, a completare e perfezionare l'onorificenza assegnata alla loro memoria, sotto forma di laurea *ad honorem* quali «caduti per la Patria», conferendo loro, sempre alla memoria, il rango onorifico di ufficiali delle Forze armate ed il grado di tenente a far data dal giorno del conferimento della laurea *ad honorem*.

Il presente disegno di legge prevede un altro giusto riconoscimento a favore di quei cittadini che, sebbene muniti di diploma di scuola media superiore, dovettero prestare servizio militare come soldati semplici o graduati di truppa, perché riconosciuti idonei ai soli servizi sedentari; alcuni di essi tuttavia, presentatasi la necessità, parteciparono volontariamente, come combattenti, ad una campagna di guerra o alla lotta di liberazione dall'invasione nazista.

A questi cittadini dobbiamo dare un segno tangibile della nostra riconoscenza per la

loro abnegazione ed i meriti acquisiti in quanto, sebbene non fossero obbligati a partecipare ad azioni di guerra, misero a repentaglio la loro vita per nobili cause quali la difesa della Patria e la riconquista delle libertà democratiche.

Pensiamo che l'unico modo di premiarli sia quello di conferire loro la nomina onorifica ad ufficiali delle Forze armate alle seguenti condizioni:

1) che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore prima del servizio militare;

2) che abbiano ottenuto il riconoscimento ufficiale della partecipazione alla campagna di guerra mediante la concessione della Croce al merito di guerra o del diploma d'onore quali combattenti per la libertà d'Italia, di cui alla legge 16 marzo 1983, n. 75;

3) che posseggano una cultura di livello universitario avendo conseguito una laurea prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'approvazione del presente disegno non costerà allo Stato od ai contribuenti neppure una lira; all'articolo 4 è previsto infatti che le nomine onorifiche recate dalla legge stessa non produrranno alcun beneficio economico su stipendi, salari, pensioni, assegni o indennità di qualsiasi genere percepite o da percepire dagli interessati o dai parenti superstiti aventi causa.

Confidiamo, per quanto sopra esposto, che vorrete, onorevoli senatori, considerare meritevole della vostra approvazione questo disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro benevolo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla memoria degli studenti universitari morti in combattimento, in prigionia o nei *lager* nazisti, nel corso della guerra 1940-1945 o nella lotta di liberazione dall'invasione nazista, insigniti di laurea *ad honorem* quali «Caduti per la Patria», è attribuito, qualora non lo avessero già conseguito prima del decesso, la qualifica onorifica di ufficiali delle Forze armate italiane ed il grado di tenente nell'Arma o nel Corpo pertinenti alla laurea loro attribuita, a far data dal giorno del conferimento della laurea stessa da parte di università statali o legalmente riconosciute.

Art. 2.

1. Ai cittadini italiani che, sebbene muniti di diploma di scuola media superiore valido per accedere alla qualifica di ufficiali, prestarono servizio militare come soldati semplici o graduati di truppa, perché riconosciuti idonei ai soli servizi sedentari, e che durante la seconda guerra mondiale o nella lotta di liberazione, parteciparono volontariamente come combattenti ad una campagna di guerra, ottenendone il riconoscimento ufficiale con la concessione della croce al merito di guerra o del diploma d'onore quali combattenti per la libertà d'Italia 1943-1945, ed abbiano conseguito una laurea prima della data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, a loro richiesta, o, se deceduti, a richiesta dei parenti superstiti, il rango onorifico di ufficiali delle Forze armate ed il grado di tenente nell'Arma o nel Corpo pertinenti alla laurea conseguita, a far data dal

giorno del conseguimento della laurea stessa presso università statali o legalmente riconosciute.

Art. 3.

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1 e 2 devono essere inoltrate in carta semplice ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai competenti distretti militari da parte degli interessati o dei parenti superstiti, allegando i seguenti documenti:

a) per i casi previsti dall'articolo 1: copia autenticata del diploma di laurea conferito per onorare la memoria del caduto per la Patria da parte di università statali o legalmente riconosciute presso le quali erano iscritti come studenti;

b) per i casi di cui all'articolo 2: copia autenticata del certificato di diploma di scuola media superiore conseguito prima del servizio militare; copia autenticata del decreto di concessione della croce al merito di guerra o del diploma d'onore al combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 di cui alla legge 16 marzo 1983 n. 75;

c) copia autenticata del diploma di laurea conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. I distretti militari, accertata la veridicità della documentazione prodotta e consultati i relativi fogli matricolari, trasmettono le pratiche al Ministero della difesa che provvede, entro sei mesi dalla ricezione, ad emettere i rispettivi decreti di nomina attribuendo ai singoli beneficiari il grado che, a partire da quello di tenente, conferibile dal giorno del conseguimento o del conferimento della laurea, spetta loro, alla data di entrata in vigore della presente legge, computando il periodo di tempo trascorso dalla data della laurea stessa ed applicando le norme sulle promozioni periodiche di cui fruiscono gli ufficiali anche se in congedo.

3. Ottenuto il decreto di nomina i beneficiari hanno diritto di fregiarsi o di essere fregiati, se deceduti, del titolo relativo al grado ottenuto e di indossare l'uniforme militare con le insegne del grado attribuito, in occasione di ricorrenti festività nazionali o di altri importanti eventi.

Art. 4.

1. Le nomine onorifiche, di cui alla presente legge, non producono alcun beneficio economico su stipendi, salari, pensioni, assegni o indennità di qualsiasi genere, percepite o da percepire da parte dei beneficiari o dei parenti superstiti aventi causa.

